

Codice A1006E

D.D. 26 luglio 2024, n. 418

Trattenimento in servizio ai sensi del D.L. n. 105/2023.



ATTO DD 418/A1000A/2024

DEL 26/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Trattenimento in servizio ai sensi del D.L. n. 105/2023.

Premesso che:

l'art. 24 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con L. 22.12.2011 n. 214, e s.m.i., ha dato attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione e dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto;

il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24, per i lavoratori pubblici ha lasciato invariati i limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

l'art. 2, c. 5, D.L. n. 101 del 31.8.2013, convertito con L. n. 125 del 30.10.2013, precisa che *“L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8.3.2012 e n. 2 del 19.2.2015, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, spiegano che:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica per la permanenza in servizio, vigenti nei vari settori di appartenenza;
- ai sensi dell'art. 12 della L. n. 70/75, per i dipendenti degli enti pubblici detti limiti sono fissati al compimento del 65° anno di età;
- per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata, l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile, se non per il raggiungimento della prima decorrenza utile

della pensione, in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione;

il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata è attualmente determinato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e in 41 anni e 10 mesi per le donne;

la pensione anticipata decorre dopo un periodo di finestra mobile di tre mesi;

l'art. 11 del D.L. n. 105 del 10.8.2023, convertito con L. n. 137 del 9.10.2023, dispone che le pubbliche amministrazioni possono trattenere in servizio, oltre i limiti di età ordinamentali e fino al 31.12.2026, nei limiti delle facoltà assunzionali, i dirigenti generali dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dato atto che:

- il dott. Arturo Faggio, dirigente regionale incaricato quale Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro fino al 31.12.2024, ha compiuto 65 anni il 10.7.2024;
- alla luce delle vigenti disposizioni normative, il dott. Faggio raggiunge il diritto alla decorrenza della pensione anticipata dall'1.8.2024, con 43 anni e 1 mese di anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi oltre a 3 mesi di finestra mobile) e pertanto da tale data dovrebbe essere collocato a riposo d'ufficio;
- la Struttura di cui il dott. Faggio è Direttore effettua interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come risulta dalla nota acquisita al protocollo della Direzione n. 33699 del 24.7.2024;
- con la medesima nota il dott. Faggio ha chiesto di essere trattenuto in servizio, in vigenza del citato incarico, fino alla data del 31.12.2024.

Ritenuto, in conformità al disposto di cui all'art. 11 del D.L. n. 105/2023, di accogliere la richiesta del dott. Arturo Faggio, ricorrendo nella fattispecie in esame i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e L.R. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

determina

- di disporre, per le ragioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, il trattenimento in servizio del dott. Arturo Faggio, Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, fino alla data del 31.12.2024;

- di collocare a riposo d'ufficio il dott. Arturo Faggio a far data dall'1.1.2025.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca RICCIARELLI.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco